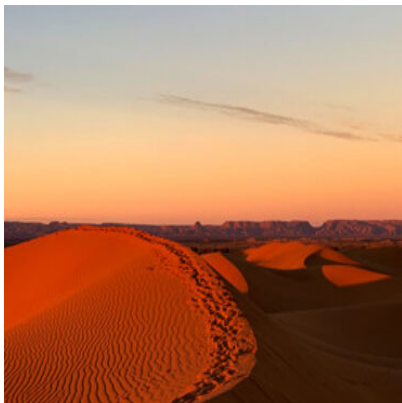




L'attuale orientamento della Corte di Cassazione in ordine all'art. 2051: voce nel deserto?

Descrizione

Oramai da diversi anni la Corte di Cassazione, modificando la sua precedente posizione, ha specificato in modo puntuale la portata del c.d. **caso fortuito**, unica circostanza capace di mandare esente dalla responsabilità, di carattere nettamente oggettivo, il custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Si è affermato infatti che il caso fortuito deve essere un comportamento (anche del danneggiato) comunque **anomalo** ovvero **abnorme**, quindi **talmente imprudente da incidere sul dinamismo causale fino ad interromperne il nesso**. Così recentemente anche le Sezioni Unite.

Ma nonostante tali chiari e perentorie indicazioni, forte (se non fortissima) è la **resistenza di molti Giudici di merito** che semplicemente ignorano l'insegnamento, continuando a rigettare semplicemente e semplicisticamente le richieste risarcitorie formulate ai sensi della richiamata norma.

Nel solco del nuovo abito interpretativo della Corte di Cassazione, si pone anche una recente sentenza che, oltre a confermare l'enunciata posizione giurisprudenziale, in particolare in ordine al concetto di caso fortuito, ha di affrontare finalmente in maniera chiara uno dei più evidenti **tabù** ancora esistenti in ordine al sistema risarcitorio, ossia la natura del sistema stesso.

La Corte infatti afferma chiaramente che: *“il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (**giustizia correttiva**), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (**giustizia redistributiva**, cioè **il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa**) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un giudizio utilizzato per **allocare i costi del danno**, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il **proprium della responsabilità civile** il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla*



allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)â??.

Anche questo, come i precedenti messaggi, rimarrÃ inascoltato dagli indaffarati Giudici delle corti territoriali?

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

30 Mag 2023